CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SPADOLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

alla Presidenza il 20 novembre 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo aereo fra l'Italia ed il Ceylon, concluso a Colombo il 1° giugno 1959, va considerato sotto il profilo della necessaria estensione dei servizi aerei dai quali la Nazione trae l'indispensabile incremento delle sue relazioni con ogni punto di tutti i continenti.

L'entità del progresso in ogni campo delle attività nazionali impone che si dirami in tutte le direzioni la possibilità di stabilire mezzi di pronte ed efficienti comunicazioni per viaggiatori e merci e poiché il Ceylon è sulla via che dalla parte meridionale dell'India si affaccia nel ricco e vasto arcipelago asiatico, prospicente alla non lontana Australia, l'Accordo suddetto risolve un problema di notevole valore commerciale con prospettive proficue e di indubbia opportunità

Pertanto l'Accordo che in sostanza si uniforma agli altri similari, prevede l'istituzione, da parte delle imprese che eserciteranno il traffico aereo, di servizi tra i territori dei contraenti spinti anche ad oltre i territori stessi.

Così le rotte saranno le seguenti:

Per quelle italiane:

Italia, Punti intermedi, Colombo ed oltre;

Per quelle singalesi:

A) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Cairo, Roma, Londra, Amsterdam.

B) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Beirut o Cairo, Roma, Parigi, Amsterdam.

In tal modo i diritti di traffico con Roma che è l'unico punto concesso in Italia, per Ceylon sono stabiliti per punti di altri determinati Paesi e non vi è per l'Italia limitazione alcuna nei diritti di traffico commerciale con Ceylon, sia per gli scali intermedi fra i due territori sia per gli scali al di là di Ceylon (pieni diritti di 3ª, 4ª e 5ª libertà).

Con la designazione limitata ad una sola impresa da parte di ciascuno Stato contraente si è evitata la possibilità di più imprese singalesi di inserirsi nel traffico che interessi il territorio italiano.

D'altra parte l'Accordo prevede sufficienti ed ampie garanzie per quel che riguarda l'eventuale prova che la proprietà essenziale e l'effettivo controllo della impresa rimangono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o di suoi cittadini.

SPADOLA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.